



Direzione Regionale Infrastrutture e Mobilità
Area Infrastrutture della Mobilità e Trasporto marittimo

Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione
Territoriale, Paesistica ed Urbanistica
Area Autorizzazioni Paesaggistiche e VAS

Oggetto: Procedura di Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art 5 del DPR 357/97 e s.m.i. sul "Piano dei Porti di Interesse Economico Regionale" in procedura di VAS (VAS-2019_41) (el. Prog 298/2021).

VISTO il Regolamento Regionale (RR) 6 settembre 2002, n. 1 e s.m.i. e in particolare l'art. 2 relativo alle attività di indirizzo e attività di gestione;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 30 dicembre 2020, n. 1048, con cui è stato conferito al Dott. Vito Consoli l'incarico di Direttore della Direzione Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette con decorrenza dal 1 gennaio 2021;

VISTO il Regolamento regionale del 10 agosto 2021, n. 15, pubblicato sul B.U.R. n 79 del 12.08.2021, con cui è stato modificato l'allegato "B" del r.r. n. 1/2002, che modifica la denominazione della Direzione regionale 'Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette' in Direzione regionale 'Ambiente' a decorrere dal 1 settembre 2021, nonché la declaratoria delle competenze della suddetta Direzione regionale;

CONSIDERATO che è stata disposta la novazione del contratto reg. cron. n. 25681 del 09/12/2021 del Dott. Vito Consoli da Direttore della Direzione regionale "Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette" a Direttore della Direzione regionale "Ambiente";

VISTA la Determinazione n. G10743 del 15/09/2021 della Direzione regionale Ambiente con cui viene istituita l'Area Protezione e Gestione della Biodiversità, tra le cui competenze è previsto che "coordina e gestisce le procedure di Valutazione di incidenza";

VISTO l'Atto di organizzazione n. G11221 del 21/09/2021 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente dell'Area Protezione e Gestione della Biodiversità all'Arch. Fabio Bisogni;

VISTE le Direttive Comunitarie 79/409/CEE "Uccelli" del 2 aprile 1979, sostituita dalla Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e 92/43/CEE "Habitat" del 21 maggio 1992 con le quali viene costituita la rete ecologica europea "Natura 2000", formata dai Siti d'Importanza Comunitaria (SIC) e dalle Zone di Protezione Speciale (ZPS);

VISTO il comma 3 dell'art. 6 della Direttiva 92/43/CEE (Habitat) con cui si stabilisce che "[...] qualsiasi Piano o Progetto che possa avere incidenza significativa sul sito singolarmente o congiuntamente ad altri progetti forma oggetto di valutazione d'incidenza";



REGIONE LAZIO

VISTO il DPR 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i. “Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” e in particolare l’articolo 5 che, tra le altre cose, stabilisce che “[...] i piani territoriali, urbanistici e di settore [...]” nonché “[...] gli interventi che possano avere incidenza significativa sul Sito singolarmente o congiuntamente ad altri interventi” sono oggetto di valutazione d’incidenza;

VISTO l’art. 15 del citato DPR che stabilisce che “il Corpo Forestale dello Stato, nell’ambito delle attribuzioni ad esso assegnate [...] e gli altri soggetti cui è affidata normativamente la vigilanza ambientale, esercitano le azioni di sorveglianza connesse all’applicazione del presente Regolamento”;

VISTO il Decreto legislativo (Dlgs) n. 177 del 19/08/2016 che attribuisce all’Arma dei Carabinieri le funzioni già esercitate dal Corpo Forestale dello Stato;

VISTO il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (DM) 17 ottobre 2007 e s.m.i. “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)”;

VISTO il Dlgs n. 121 del 07/07/2011 “Attuazione della Direttiva 99/2008/CE sulla tutela penale dell’ambiente” e in particolare quanto previsto nell’art. 1 che inserisce gli articoli 727-bis e 733-bis nel Codice Penale, relativi alla uccisione, cattura, prelievo, detenzione e distruzione o deterioramento di specie, habitat di specie o habitat naturali tutelati dalle Direttive citate;

VISTA la DGR n. 2146 del 19/03/1996 avente ad oggetto “Direttiva 92/43/CEE - Habitat: approvazione della lista dei siti con valori di importanza comunitaria del Lazio ai fini dell’inserimento nella rete ecologica europea Natura 2000”, con la quale viene approvata la lista dei Siti con valore d’importanza comunitaria nel Lazio ai fini dell’inserimento nella rete ecologica europea “Natura 2000”, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE “Habitat”;

PRESO ATTO della DGR n. 612/2011 relativa alle Misure di Conservazione da applicarsi nella Zone di Protezione Speciale della Regione Lazio;

VISTA la DGR n. 651 del 19/07/2005 avente ad oggetto “Direttive 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici. DPR 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche ed integrazioni, di attuazione della Direttiva 92/43/CEE. Adozione delle delimitazioni dei proposti SIC (Siti di Importanza Comunitaria) e delle ZPS (Zone di Protezione Speciale). Integrazione Deliberazione della Giunta Regionale 19 marzo 1996, n. 2146”;

VISTA la DGR n. 679 del 15/11/2016 avente ad oggetto “Adozione delle Misure di Conservazione di n. 9 SIC marini, finalizzate alla designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC), ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (Habitat) e DPR 357/97 e s.m.i.”

PRESO ATTO che con le suddette deliberazioni identificano, tra le altre la ZSC IT6000016 “Fondali circostanti l’Isola di Ponza”, le ZSC IT6000003 “Fondali tra le foci del Torrente Arrone e del Fiume Marta” e ZSC IT6000004 “Fondali tra Marina di Tarquinia e Punta della Quaglia”, ZSC IT6000009 “Secche di Torre Flavia”, IT6000014 “Fondali tra Terracina e Lago Lungo”, tutti esterni alle aree di intervento, ma antistanti ad esse da poche centinaia di metri a ca. 2 km;

PRESO ATTO della DGR n. 604 del 3/11/2015 “Conservazione degli Habitat naturali e seminaturali della flora e fauna selvatiche. Modifica delle delimitazioni di alcuni Siti di importanza Comunitaria (SIC) in aree marine di cui agli Allegati C1 e C2 della Deliberazione della Giunta Regionale 19 luglio 2005, n. 651”;

VISTA la DGR 835 del 30/12/2016 relativa all’adozione delle Misure di Conservazione per la ZSC IT6000016 “Fondali circostanti l’Isola di Ponza”



REGIONE LAZIO

VISTA la DGR n.22 del 10 dicembre 2019 relativa alla variazione dei perimetri dei SIC/ZSC marini della Regione Lazio

VISTA la DGR n. 160 del 14/04/2016 “adozione delle misure di Conservazione finalizzate alla designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC), ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (Habitat) e del DPR n. 357/97 e s.m.i.”, relativa alle ZSC della provincia di Latina;

VISTA la Legge regionale (LR) n. 7 del 22 ottobre 2018 “Disposizioni per la semplificazione e per lo sviluppo regionale” che all’art. 5 tra le altre cose modifica l’art. 38 della LR n. 29/1997 introducendo una sanzione amministrativa per l’esecuzione di interventi e opere in assenza o in difformità dalla valutazione di incidenza;

VISTA la Deliberazione 27 ottobre 2022, n. 938 “Approvazione delle linee guida regionali in recepimento delle Linee guida nazionali per la Valutazione di incidenza (VInCA), ai sensi dell’Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 28 novembre 2019”;

VISTA la nota prot. 326578 del 01/04/2022 con cui la Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica ed Urbanistica (Autorità Competente VAS) ha trasmesso il Rapporto Ambientale;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 357573 del 11/04/2022 la scrivente Direzione ha richiesto, a seguito di valutazione dei contenuti del Rapporto Ambientale per il Piano in argomento contenente anche gli elementi per la Valutazione di Incidenza, una integrazione dello studio di incidenza riferita alle proposte localizzative di Tarquinia, Ladispoli e Terracina;

PRESO ATTO della nota prot. 999356 del 12/10/2022 della Direzione regionale Infrastrutture e Mobilità (Autorità Procedente) con cui sono state trasmesse dette integrazioni;

PRESO ATTO dei documenti allegati all’istanza, tra cui:

- Studio di Incidenza
- Rapporto Ambientale
- Relazione – FASE I- Piano dei porti di interesse regionale – Quadro generale del riferimento normativo
- Rapporto – FASE II – Stato attuale dei Porti Laziali: Rapporto sulla dimensione urbanistica, ambientale e paesaggistica, lo stato attuale dei porti regionali e turistici e la domanda e l’offerta tendenziale dei servizi portuali.
- Rapporto – FASE III - Stato attuale dei Porti Laziali: Rapporto su considerazioni per lo sviluppo della portualità minore del Lazio, criteri per la realizzazione e lo sviluppo dei porti turistici e la VAS per le tre macroaree “Nord-Centro – Sud”.

CONSIDERATO che il Piano dei Porti presentato “*pur facendo riferimento all’intera portualità regionale, inclusa quella commerciale, si concentra in particolare sulla portualità minore a carattere turistico, individuando lo sviluppo dei porti turistici per le tre macroaree indicate "Nord, Centro, Sud".*

Le dimensioni dei nuovi porti/approdi indicati sono compresi tra i 300 e i 500 posti barca ovvero ambiti ristretti che si conformano a tutti gli aspetti ambientali e costieri.

PRESO ATTO che i siti interessati sono 8 ubicati in 8 diversi comuni costieri:

- 1) Montalto di Castro;
- 2) Tarquinia;
- 3) Ladispoli;
- 4) Latina (foce verde);
- 5) Terracina;
- 6) Formia;



**REGIONE
LAZIO**

7) Minturno;

8) Ponza.

PRESO ATTO che la valenza del Piano dei Porti è esclusivamente quella di individuare le aree e i siti necessari ai fini di soddisfare la domanda portuale turistico/ricettiva esistente. *“Le aree individuate e riportate nel Piano una volta approvato saranno quelle e solo quelle inserite nel Piano (non sarà possibile richiedere nuove o differenti aree non riportate nel Piano a meno di una revisione/modifica del Piano stesso). Le scelte localizzative del Piano pertanto saranno vincolanti ”*

In conclusione, il Piano dei Porti pur facendo riferimento all'intera portualità regionale, inclusa quella commerciale, si concentra, in termini di nuove infrastrutture portuali, solo sulla portualità minore a carattere turistico.

L'intero territorio della costa laziale è stato suddiviso in tre Macroaree (A, B, C):

• Macroarea A costa nord da Montalto di Castro a Ladispoli per la quale sono previste tre nuove proposte di localizzazione di strutture portuali:

- PM1 Montalto di Castro in località Montalto Marina

- PM2 Tarquinia in località Lido di Tarquinia

- PM3 Ladispoli Porto Pidocchio

• Macroarea B costa centrale da Fiumicino a Nettuno, per la quale non è prevista alcuna proposta di nuova localizzazione.

• Macroarea C costa sud da Latina a Minturno con le isole Pontine, dove sono previste cinque nuove proposte di localizzazione di strutture portuali:

- PM4 Latina Porto di Foce Verde

- PM5 Terracina Porto

- PM6 Formia Ampliamento Porto

- PM7 Minturno Foce del Garigliano

- PM8 Ponza Porto di Cala dell'Acqua

CONSIDERATO che Il Piano in oggetto analizza solo le nuove previsioni portuali legate alla portualità turistica (8 porti minori) esprimendosi in merito alla **SCelta LOCALIZZATIVA**;

CONSIDERATO che relativamente alle proposte di localizzazione PM2 (Tarquinia), PM3 (Ladispoli – Porto Pidocchio) , PM5 (Terracina), PM8 (Ponza – Cala dell'Acqua), stante la prossimità con le ZSC marine, rispettivamente per Tarquinia le ZSC IT6000003 “Fondali tra le foci del Torrente Arrone e del Fiume Marta” e IT6000004 “Fondali tra Marina di Tarquinia e Punta della Quaglia, per Ladispoli la ZSC IT6000009 “Secche di Torre Flavia”, per Terracina la ZSC IT6000014 “Fondali tra Terracina e Lago Lungo” e per Ponza la ZSC IT6000016 “Fondali circostanti l'Isola di Ponza” ospitanti porzioni significativamente rappresentative dell'habitat cod. I120 “Praterie di Posidonia oceanica, l'approccio precauzionale, già esposto nella nota prot. 330481 del 14/04/2020 prodotta dalla Direzione Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti, allora competente in materia di Valutazione di Incidenza, deve essere applicato ogni qualvolta non sia possibile escludere con ragionevole certezza scientifica il verificarsi di interferenze significative generate da un piano/programma/progetto/intervento/attività sui siti della rete Natura 2000;

CONSIDERATO che:



REGIONE LAZIO

- la proposta localizzativa PM1 (Montalto) (dx orografica del F. Fiora) è posta in prossimità della ZSC cod. IT6010027 “Litorale tra Tarquinia e Montalto di Castro” (in sx orografica del F. Fiora) e, a mare, la ZSC cod. IT 6000002 “Fondali antistanti Punta Morelle”;
- la proposta localizzativa PM2(Tarquinia) risulta esterna a Siti delle Rete Natura 2000 e antistante per una distanza superiore al chilometro rispettivamente dalle ZSC IT6000003 “Fondali tra le foci del Torrente Arrone e del Fiume Marta” e ZSC IT6000004 “Fondali tra Marina di Tarquinia e Punta della Quaglia;
- la proposta localizzativa PM3 (Ladispoli – Porto Pidocchio) non ricade all’interno di nessuna area terrestre della Rete Natura 2000 (Tabella 3.2) e risulterebbe antistante per una distanza superiore ai due chilometri dalla ZSC marina IT6000009 “Secche di Torre Flavia”;
- la proposta localizzativa PM4 (Latina – Rio Martino) è posta a oltre 500 m dalla ZSC marina “Fondali tra Torre Astura e Capo Portiere” ;
- che la proposta localizzativa PM5 (Terracina) è in prossimità con i siti della Rete Natura 2000: IT6040009 Monte S. Angelo, IT6000014 “Fondali tra Terracina e Lago Lungo” (il più prossimo) e IT6000013 “Fondali tra Capo Circeo e Terracina”;
- che la proposta localizzativa PM6 (Formia) è esterno alla ZPS codice IT6040043, e Parco Regionale Naturale “Monti Aurunci “, posizionato nell’entroterra dell’area proposta;
- che la proposta localizzativa PM7 (Minturno) ricade totalmente nella ZSC cod. IT6040025 “ Fiume Garigliano – tratto terminale”;
- che la proposta localizzativa PM8 (Ponza – Cala dell’Acqua) coinvolge parzialmente la ZSC marina cod IT600016 “Fondali circostanti l’Isola di Ponza”, nel quale gli habitat cod. I240 “Scogliere” e I120* “Prateria di Posidonia oceanica” sono presenti nel bacino di presunta localizzazione dell’opera portuale;

RITENUTO che rispetto alle proposte localizzative PM1 (Montalto), PM2 (Tarquinia), PM3 (Ladispoli – Porto Pidocchio), PM4 (Latina), PM5 (Terracina) PM6 (Formia), individuate anche a seguito degli esiti della Riunione di Valutazione del 10/01/2022 di cui alla nota prot. n. 223139 del 04/03/2022, tra Autorità Procedente e Autorità Competente VAS, non sussistano particolari criticità che possano determinare incidenze dirette o indirette sullo stato di conservazione favorevole dei Siti Natura 2000 più prossimi;

RITENUTO che relativamente alle suddette proposte localizzative esterne a Siti della Rete Natura 2000, si suggerisce comunque la necessità di predisposizione di uno Studio di Incidenza a scala di singolo intervento, in quanto le opere che dovrebbero essere realizzate al momento non sono dimensionabili, corredato da analisi di dettaglio per definire eventuali rischi reali degli habitat e delle specie interessate;

CONSIDERATO che relativamente alla proposta localizzativa PM7 (Minturno – Foci del Garigliano) questa è ricompresa totalmente nella ZSC “ Fiume Garigliano – tratto terminale” e contrasta con le Misure di Conservazione specifiche individuate per detta ZSC con la DGR 160/2016 che riporta tra le Pressioni e Minacce “ *Le principali minacce all’ambiente acquatico reico sono dovute alle modificazioni idrologiche ed idrauliche dovute all’azioni antropiche*”

RITENUTO che, come risulta anche dall’esito della già citata Riunione di Valutazione 04/03/2022, la proposta localizzativa di Minturno presenta forti criticità, in particolare relativamente alla sussistenza di interferenze con i Siti Natura 2000, in quanto l’area ricade nella ZSC “Fiume Garigliano”, ma anche per ulteriori motivi di seguito richiamati, che hanno portato a ritenere, in sede di confronto tra Autorità Procedente e Autorità Competente, che a fronte di pochi elementi positivi quali la riqualificazione di un’area molto degradata, la proposta non sia sostenibile e dunque



REGIONE LAZIO

vada stralciata. A tal proposito si riporta anche che “... tuttavia...sia la Capitaneria di Porto che l'Amministrazione comunale hanno manifestato la grande necessità di strutture portuali anche per incoraggiare lo sviluppo economico e rispondere alla forte richiesta in un tratto di litorale totalmente privo di tali strutture e che il Comune ha recentemente bandito un concorso di idee per una nuova localizzazione, e una diversa ipotesi localizzativa potrà essere valutata in una successiva modifica al Piano, da sottoporre a nuova procedura”:

- Il tratto di costa e la zona prospiciente la foce sono interessati da intensi fenomeni erosivi, che stanno rendendo inutili gli interventi di ripascimento (tramite pennelli sommersi) e stanno compromettendo le attività balneari esistenti;
- L'area della foce del Fiume Garigliano è soggetta a ricorrenti fenomeni di insabbiamento causati dalla formazione di una barra sabbiosa che rende già poco sicura la navigazione agli utenti che sono ormeggiati lungo le sponde;
- L'area, lontana dal centro abitato, presenta un collegamento ferroviario distante e scarsi collegamenti di trasporto pubblico;

CONSIDERATO che, come riportato nell'“Atlante degli Habitat dei fondali marini del Lazio – Regione Lazio e Sapienza Università di Roma”, nella zona di Cala dell'Acqua a Ponza “...il margine superiore della prateria si mantiene vicino alla linea di costa a profondità comprese tra 5 10 m o anche inferiori. Tuttavia, in molti tratti, soprattutto nella cala adiacente al porto P. oceanica si trova frammista a matte morte o addirittura a fasci isolati su matte morte. Tuttavia, se si esclude la zona prossima al margine superiore, la prateria si mantiene in buone condizioni di salute fino al limite inferiore, situato mediamente poco oltre la batimetria dei 30m”;

PRESO ATTO delle Misure di Conservazione di cui alla DGR 835/2016, specifiche per la ZSC IT6000016 “Fondali circostanti l'Isola di Ponza”, dove al par. 7.1.2 è riportato tra i Divieti ed Obblighi:

- È vietato l'ancoraggio di navi da diporto (lunghezza superiore ai mt. 24) al di fuori delle aree in corrispondenza di fondali privi degli habitat I 110, I 120* e I 170 così dettagliate:
Area compresa tra Punta Nera (330779; 4532775) e Punta Bianca (329580; 4532175)
Area compresa tra Punta di capo Bosco (327262; 4531626) e i faraglioni di Lucia Rosa (326801; 4531163); L'ancoraggio di navi da diporto (lunghezza superiore ai mt. 24) è consentita al di fuori delle aree di cui sopra, esclusivamente in condizioni meteomarine critiche, al fine di garantire la pubblica incolumità. Sono fatte salve le imbarcazioni di servizio per motivi di pubblica sicurezza e di pubblica utilità (mezzi di soccorso, navi cisterne per l'acqua, mezzi di sorveglianza, mezzi navali di linea); sono fatte salve anche le zone di interesse portuale relative agli approdi di Ponza, Giancos e Santa Maria, nonché Cala Feola e Cala dell'Acqua;
- È vietato realizzare all'interno del SIC nuovi campi ormeggio che utilizzino sistemi dic ancoraggio a corpo morto;
- La realizzazione di nuovi campi ormeggio all'interno del SIC, dovrà obbligatoriamente prevedere l'uso di sistemi di ancoraggio a basso impatto ambientale e visivo variabili a seconda delle caratteristiche del fondale (es: “Harmony” per praterie di fanerogame su fondi sabbiosi; “Manta ray” per praterie di fanerogame su fondi fangoso-sabbiosi, “Halas” per fondi rocciosi). Si raccomanda l'impiego di una boa sommersa per mantenere in tensione il tratto di catenaria fissato all'ancoraggio, o in alternativa, l'uso di un cavo elastico tra ancoraggio e gavitello”;

CONSIDERATO che la proposta localizzativa PM8 (Ponza – Cala dell'Aqua), come evidenziato anche nella Riunione di Valutazione del 10/01/2022 di cui alla nota prot. n. 223139 del 04/03/2022, tra Autorità Procedente e Autorità Competente VAS, presenta criticità oggettive tanto che nel citato verbale si legge “ Si ritiene doveroso rappresentare come possibile alternativa da proporsi (come per altro fatto per la scheda di Latina) ci sia quella della già esistente “Cala di Feola” area che – come si



REGIONE LAZIO

legge dalla pagina del Portolano (Pagine azzurre) – È una cala naturale riparata da un molo parzialmente banchinato dove ormeggiano principalmente delle motobarche da pesca; le banchine non permettono l'ormeggio perché dissestate. La Cala è situata nella parte Nord occidentale dell'isola, 200 m a SSW di Punta Corte. Si può ancorare nella rada del porticciolo al riparo dai venti del II e III quadrante. Quindi un'area attualmente non utilizzata poiché presentante strutture che debbono essere sistemate. Area già urbanizzata rispetto a quella di Cala dell'Acqua e non necessitante di creazioni di ulteriori infrastrutture ex novo in una zona dove, per altro, non è compatibile sia con le previsioni del PRG vigente che del PTPR"; Inoltre non tenendo in considerazione in questo RA la valutazione di possibili incidenze con Habitat e specie di Direttiva "Habitat" non si è tenuto conto – come invece comunque richiesto in ambito VAS nonché sottolineato nelle Linee guida per la redazione del Piano dei Porti e delle Coste della Regione Lazio – a riguardo dell'interferenza negativa dovuta dall'ingente aumento dalla frequentazione nautica delle aree portuali realizzate (nonché delle aree marine circostanti), sull'habitat I 120 prioritario "Praterie di Posidonie" e I 170 "Scogliere", nonché sulle specie segnalate per le ZSC insistenti nell'area quali Caretta caretta, Tursiopo, Pinna nobilis nonché Berta maggiore e minore. Pertanto, si ritiene che in tal senso il RA debba procedere ad un approfondimento di analisi"*

CONSIDERATO che per la proposta di Ponza, nella documentazione allegata al rapporto Ambientale, è disponibile lo Studio di Incidenza riferito ad una proposta di Progetto per la realizzazione delle opere portuali, che sebbene non definitivo, costituisce una valida analisi dello status delle componenti ambientali presenti nell'area prescelta e riporta corrette valutazioni in merito alle possibili incidenze derivanti, nello specifico, dalla realizzazione del Progetto su habitat e specie tutelati;

RITENUTO che la metodologia di indagine riportata nel citato Studio sia adeguatamente approfondita e che la messa in evidenza dello status, distribuzione e consistenza degli habitat cod. I 120* e I 170 (Scogliere) sia corretta e valida indipendentemente dal riferimento specifico al Progetto;

RITENUTO pertanto che per la proposta PM8 (Ponza – Cala dell'Acqua) non sia possibile escludere incidenze significative, dirette o indirette, sulla base della sola ipotesi localizzativa e che sia necessario operare in coerenza con il Principio di precauzione di cui all'art. 174 del Trattato dell'Unione Europea e alla Comunicazione della Commissione delle Comunità Europee "Comunicazione della Commissione sul principio di precauzione" [COM(2000) I final del 02/02/2000];

RITENUTO che lo stesso studio di Vinca presentato dal proponente per il porto di Ponza – Cala dell'Acqua evidenzia comunque la possibilità di sussistenza di incidenze negative sugli habitat considerati e l'incompatibilità con le misure di Conservazione, e pertanto l'individuazione di idonee soluzioni progettuali, costituisca un elemento dirimente al fine di ottenere parere favorevole di Valutazione di Incidenza per la eventuale futura proposta progettuale da collocare nell'area della proposta localizzativa PM8 (Ponza – Cala dell'Acqua);

RITENUTO che per la proposta localizzativa PM8 (Ponza – Cala dell'Acqua), sia necessario assumere quale condizione vincolante che qualsiasi ipotesi progettuale debba avvalersi di soluzioni tecniche e costruttive idonee a scongiurare il verificarsi di interferenze negative sui siti, ovvero che non determinino danneggiamento o perdita di porzioni di habitat tutelati, sia in fase di cantiere che di esercizio, in osservanza a quanto previsto dall'art. 6, paragrafo 2, della Direttiva 92/43/CEE, in particolare a carico dell'habitat I 120* "Praterie di Posidonia oceanica" che è presente sui fondali dell'insenatura naturale individuata quale area di localizzazione del porto;

RITENUTO che il Piano in argomento, relativamente alle sole previsioni localizzative non interferisca in maniera significativa con gli habitat e con le specie riportate nel Formulario standard



**REGIONE
LAZIO**

dei Siti della Rete Natura 2000, né con le Misure di Conservazione di cui alla DGR n. 612/2011 e n. 835/2016, ad eccezione delle proposte localizzative PM7 (Minturno);

RITENUTO pertanto di poter esprimere parere favorevole sulle previsioni del Piano in quanto non rischiano di compromettere la conservazione nel tempo dei valori ambientali tutelati dai Siti Natura 2000 in argomento, ad eccezione della proposta localizzativa PM7(Minturno) per il quale il parere è negativo, e a condizioni per la proposta localizzativa PM8 (Ponza -Cala dell'Acqua);

Tutto ciò premesso

sulla scorta della documentazione trasmessa, effettuata la procedura di valutazione d'incidenza ex art. 5 del DPR n. 357/1997 e s.m.i., in relazione alla portata del Piano e alle situazioni ambientali e territoriali descritte, fatti salvi i diritti di terzi, si esprime parere favorevole sul "Piano dei Porti di interesse economico regionale" ad eccezione delle proposte localizzative PM7(Minturno) per il quale il parere è negativo, e a condizione che per la proposta localizzativa PM8 (Ponza -Cala dell'Acqua) qualsiasi ipotesi progettuale debba avvalersi di soluzioni tecnologiche idonee a scongiurare il verificarsi di significative interferenze negative sull'habitat I120* "Praterie di *Posidonia oceanica*, in fase di cantiere e di esercizio, fermo restando che tutti i Progetti definitivi di realizzazione delle opere portuali nelle località individuate nel Piano dei Porti, dovranno essere assoggettate ad autonome procedure di Valutazione di Incidenza;

Il presente parere viene rilasciato a norma dell'art. 5 del DPR n. 357/1997 e s.m.i., prescinde da qualsiasi norma e materia diverse da quelle assegnate in materia di Valutazione di Incidenza con la Determinazione regionale citata nelle premesse, e non esime il proponente dall'acquisire eventuali ulteriori pareri, nulla-osta e autorizzazioni prescritti ai sensi della normativa vigente sulle specifiche materie.

L'Istruttore tecnico
Luigi Dell'Anna

Il Dirigente
Fabio Bisogni

Il Direttore
Vito Consoli